

Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo del 09.12.2021 n. 671

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

in persona della Dott.ssa Francesca LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. xxxx/2020 promossa dal sig. **CLIENTE**.

Attore

CONTRO

BANCA

Convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vertenza trae origine dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx sottoscritto dal **CLIENTE** con la **BANCA** in data 30/09/2015 (doc. 1 attoreo).

Il contratto prevedeva il finanziamento della somma complessiva di € 26.640,00, in n. 120 rate mensili di importo di € 222,00 caduna (TAN nominale 5,60%, TAEG 10,19%), comprensiva di:

- € 6.277,22, per interessi (pagamento mensile, nell'ambito della rata);
- € 350,00, per spese di istruttoria;
- € 372,96, per commissioni di attivazione;
- € 207,60, per commissioni di gestione;
- € 2.397,60, per commissioni di intermediazione;
- € 50,91, per imposte/tasse.

Afferma l'attore che, a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento dopo 49 rate, la **BANCA** deduceva dal residuo dovuto, come da conteggio estintivo (docc. 2 e 3 attorei):

- l'importo di € 2.371,59 per interessi non maturati dal 31/12/2019 alla scadenza contrattuale;
- oltre € 122,80, quale rimborso per commissioni di gestione e bancarie.

Ritenuto non soddisfacente il rimborso ottenuto, in data 16/03/2020, l'attore inviava alla **BANCA** reclamo (doc. 4), il quale non veniva accolto dalla convenuta a causa della non rimborsabilità dei costi definiti up-front.

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. **CLIENTE** conveniva in giudizio la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; per sentire:

- Accertare la nullità dell'art. 4.2 del contratto di finanziamento n. xxxxx nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, limita la rimborsabilità ai soli costi recurring, escludendo i costi up front, ovvero gli importi indicati alle lettere A, B, E ed F del prospetto economico (doc. 1);

·Accertare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la **BANCA** ha omesso di effettuare la corretta riduzione del "costo complessivo del credito" e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per € 1.846,33, in violazione dell'art. 125-sexies TUB;

·Condannare la **BANCA** a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di € 1.846,33, oltre interessi legali, dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 c. 4 c.c., dalla domanda;

·Con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.

All'udienza del 21/01/2021 si costituiva in giudizio la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva respingersi gli assunti attorei, così concludendo:

Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo del 09.12.2021 n. 671

- In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Ivrea a conoscere delle domande formulate dal sig. **CLIENTE** contro la **BANCA**, a favore del Tribunale di Ivrea;
- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva **della BANCA** rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione e, per l'effetto, rigettarla;
- Nel merito: respingere le domande tutte azionate *ex adverso*, poiché infondate in fatto e in diritto;
- Con vittoria di compensi e spese di lite, IVA e CPA.

All'udienza del 21/01/2021 il giudice di pace si riservava sull'eccezione pregiudiziale proposta dalla convenuta. Con Ordinanza depositata in Cancelleria in data 17/02/2021, a scioglimento della detta riserva, respingeva l'eccezione e rinviava la causa al 13/05/2021 concedendo termini per le memorie ex art. 320 c.p.c.

All'udienza del 13/05/2021, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che il giudice fissava in data 27/10/2021, da tenersi in forma figurata, con autorizzazione al deposito di note conclusive.

All'udienza del 27/10/2021, dato atto dell'avvenuto invio delle note conclusive, il giudice di pace tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante, letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto di seguito.

Sul diritto dell'attore alla restituzione dei costi relativi alle commissioni e sull'applicazione del metodo proporzionale di calcolo del *quantum debeatur*.

In questa causa si controverte sul diritto dell'attore all'equa riduzione del costo complessivo del credito a fronte di adempimento anticipato ex art. 125-sexies d.lgs. 385/1993 (TUB).

Questa norma è frutto della recezione nel nostro ordinamento della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, del suo art. 16, par. 1, ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Il comma 1 dell'art. 125-sexies TUB, ha inizialmente così recepito la direttiva europea: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."

Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia e dall'ABF alla formulazione testuale dell'art. 125-sexies TUB, la riduzione del costo del credito è stata costruita sulla contrapposizione fra la quota dei c.d. costi recurring, volta a remunerare il finanziatore per le prestazioni svolte durante tutta la durata del contratto, e gli oneri c.d. up-front, considerati non riducibili e non ripetibili al consumatore che estinguesse anticipatamente il prestito, in quanto strettamente collegati alla remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto, dunque ad una fase oramai esaurita.

Recentemente, con sentenza del 11/09/2019 nella causa C-383/18 (c.d. *Lexitor*), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'ambito di operatività dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore/debitore ha diritto alla riduzione di tutti i costi posti a carico del credito finanziato, ovvero di tutte le commissioni incluse nel costo complessivo del credito (TAEG), e alla ripetizione dunque di tutti i costi funzionalmente legati al finanziamento, indipendentemente dalla causa del costo, sia se ripetibile (c.d. *recurring*), che non ripetibile (c.d. up-front), e ciò per evitare appunto la modifica unilaterale del TAEG contrattualmente stabilito.

A seguito di tale pronuncia, si è generato nella giurisprudenza italiana un ampio dibattito sugli effetti dell'interpretazione dell'art. 16 citato, sul difforme orientamento interpretativo dell'art. 125-sexies TUB, sposato dalla Banca d'Italia e dell'ABF.

L'attrice aderisce alla cospicua parte della giurisprudenza che attribuisce valore vincolante alla pronuncia della CGUE per i seguenti motivi:

La direttiva 48/2008/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 141/2010, che ha modificato il capo II del titolo VI del TUB; in particolare, l'art. 16, par. 1, della direttiva è stato trasposto nell'art. 125-sexies c. 1 TUB;

Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo del 09.12.2021 n. 671

Ne consegue che il giudice italiano dovrà applicare l'art. 125-sexies TUB in aderenza alla corretta interpretazione fornita dalla nota sentenza *Lexitor* della CGUE;

La Banca D'Italia ha preso atto della sentenza della CGUE con la propria circolare "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti", prot. 1463869/19 del 04/12/2019: analogamente ha fatto l'ABF con decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17/12/2019.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto invece la citata pronuncia della CGUE non applicabile alle controversie nazionali in quanto:

·La direttiva 48/2008/CE non è *self-executing* e non può trovare diretta applicazione nei rapporti privatistici nel nostro ordinamento; la sentenza *Lexitor* non è vincolante per il giudice nazionale in quanto offre un'interpretazione dell'art. 16 della direttiva, norma che non è applicabile nell'ordinamento italiano;

·Poiché, anche qualora si volesse dare rilievo all'interpretazione data dalla CGUE all'art. 16 cit. con riferimento anche all'art. 125-sexies TUB (pur essendo le due norme relative a differenti fonti legislative), quest'ultima disposizione, come detto, non risulta applicabile al caso di specie non potendosi ad essa attribuire valore retroattivo.

Pur condivisibili per alcuni versi le tesi di entrambi gli orientamenti, pare al giudice che recentemente, come peraltro auspicabile, il Legislatore abbia preso chiara posizione sulla questione.

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni bis"), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, ha recepito l'orientamento interpretativo della CGUE meglio precisando la lettera dell'art. 125-sexies c. 1 TUB nel seguente senso: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte."

Ha altresì disposto, all'art. 11-octies c. 2, che *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La nuova formulazione dell'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993 (TUB) allinea dunque il dettato normativo italiano agli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, per cui la nozione comunitaria di costo totale del credito che postula, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi, escluse le imposte, si dovrà tuttavia applicare ai soli finanziamenti sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. sostegni bis.

La distinzione tra costi *recurring* e *up-front*, accolta dalle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia espressamente richiamate nell'art. 11 octies, comma 2, deve continuare ad applicarsi ai casi di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.

Anche l'ABF ha peraltro recepito con decisione Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15 ottobre 2021 la modifica normativa stabilendo che: *"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*. La decisione in parola prende posizione anche sull'apparente contrasto esistente fra la precedente posizione dell'Ente, dopo la sentenza *Lexitor* e prima della novella legislativa in esame, affermando che *"...il combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2° e*

Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo del 09.12.2021 n. 671

delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all'esito per cui - in aderenza, anzi in "continuità" con l'orientamento seguito dall'Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 - la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front".

Nel merito

Trovano applicazione al contratto di finanziamento in esame *ratione temporis*, quali norme di rango secondario, le "Disposizioni di Trasparenza dei Servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emesse dalla Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e s.m.i., in base alle quali "Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore". La Delibera n. 145/2018 della Banca d'Italia "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Orientamenti di vigilanza", al § 62 stabilisce che: "In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento da parte del cliente, gli intermediari devono fornire tempestivamente i necessari conteggi estintivi; essi devono evidenziare in modo chiaro e comprensibile almeno il residuo da corrispondere, le rate pagate e quelle ancora non pagate (evidenziando quelle in scadenza e quelle già scadute in relazione al piano di ammortamento; cfr. anche paragrafo 26), l'ammontare degli oneri già corrisposti che formeranno oggetto di restituzione e quelli che invece, avendo natura up-front, non saranno restituiti."

Dall'esame del contratto di finanziamento allegato dalle parti si rileva che l'art. 4.2 delle Condizioni Generali chiaramente così dispone "...resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B) E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili..." (doc. 2 di parte convenuta).

Le componenti di costo per le quali è esclusa la ripetibilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento sono definite nel PROSPETTO ECONOMICO (doc. 2), e si caratterizzano espressamente quali prestazioni preliminari e di istruttoria connesse alla concessione del prestito (costi *up-front*), i cui costi sono dunque maturati al momento della sottoscrizione del contratto; in particolare, dalla lettura del prospetto:

A. Spese di istruttoria: *"dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali, esemplificativamente: l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata"*;

B. Commissioni di attivazione: *"dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito"*; [come meglio precisato dalla convenuta, si tratta di costi sostenuti prima della concessione del mutuo e dell'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito];

E. Oneri erariali: imposta sostitutiva art. 17 DPR 601/73, altre spese amministrative;

F. Costi di intermediazione: *"dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente e discrezionalmente il liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso"*.

In particolare, con riferimento a quest'ultima componente di costo, relativa all'intermediazione della società (OMISSIS) SPA, la convenuta ne ha provato il carattere up-front, ovvero la qualità di costo maturato al momento della sottoscrizione del contratto, attraverso i seguenti documenti:

Il "Conferimento di incarico per attività di intermediario..." (doc. 5 di parte convenuta), sottoscritto dall'attore, laddove si precisa che l'incarico *"...si estingue alla sua scadenza o prima nel caso di ottenimento ed accettazione da parte del richiedente di uno dei finanziamenti richiesti"* (punto 2), e che *"...le provvigioni sono compensi maturati dall'intermediario del credito per le attività specifiche svolte dallo stesso in adempimento all'incarico per l'ottenimento del finanziamento. In caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso ..., l'evento di estinzione non inficia sulla maturazione del compenso provvigionale e pertanto nulla sarà dovuto al richiedente per rimborso anche parziale della provvigione."* (punto 7);

·L'avvenuto pagamento del compenso provvigionale spettante all'intermediario per l'importo di € 2.397,60 (docc. 6, 7), nel mese di dicembre 2015.

Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo del 09.12.2021 n. 671

Risultano invece rimborsabili:

C. Commissioni di gestione: *"dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie la gestione amministrativa gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento"*.

L'art. 4.2 delle Condizioni generali pare dunque al giudicante chiaramente formulato; l'attore ne ha peraltro espressamente accettato il contenuto, con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

Il conteggio estintivo del 2/12/2019 (doc. 3 di parte convenuta; doc. 2 attoreo) indica l'ammontare del capitale residuo, pari ad € 13.887,71, il quale tiene correttamente conto delle componenti *recurring*, che sono retrocesse all'attore (interessi non maturati per € 2.371,59, e quota delle commissioni di gestione calcolata secondo il metodo "pro rata temporis" per € 122,83). Non sono invece retrocessi i costi di natura *up-front* (in particolare, i costi di intermediazione) in quanto costi maturati alla sottoscrizione del contratto, come validamente provato dalla convenuta.

Conclusivamente, si rileva che l'art. 11-octies c. 2 L. n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (D.L. sostegni bis) ha stabilito che il nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre ai contratti conclusi in precedenza, come quello per cui è causa, trova applicazione l'art. 125-sexies TUB nel vecchio testo e le disposizioni secondarie della Banca d'Italia pro-tempore applicabili.

Alla luce della sopravvenuta normativa, che assorbe ogni altra questione, considerato che, sulla scorta dei documenti versati in atti dalle parti, all'attore sono stati rimborsati i costi *recurring*, mentre i costi *up-front* non sono retrocedibili, la domanda attorea non può essere accolta. Sulle spese di lite

Poiché ex art. 92 c.1 c.p.c. a fronte di un "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero", si ritiene sussistere nel caso di specie un'ipotesi ascrivibile alla compensazione totale delle spese di lite.

PQM

Il giudice di pace di Ivrea:

- Respinge le domande attoree;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Ivrea il 27/10/2021.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Francesca Lombardo

Depositato in cancelleria il 9/12/2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*